

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

vista, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;

rilevato che l'opponente ha dedotto l'usurarietà delle condizioni economiche di cui al mutuo fondiario del 29.4.2010 e del 26.7.2012;

considerato che, come risulta dalla contratto di mutuo del 2010, alla data della stipula il tasso corrispettivo era pari al 2,806, sicché l'interesse di mora (pattuito in tre punti in più rispetto al tasso corrispettivo), al momento della pattuizione, era pari al 5,806%, già superiore al tasso soglia del periodo pari al 3,945%;

ritenuto che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e stando all'orientamento di questa Sezione, l'interesse di mora vada calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. 23192/17), sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire (né può condividersi il criterio invocato dalla banca che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia, modificato nel 2011);

considerato che, come risulta dalla contratto di mutuo del 2012, alla data della stipula il tasso corrispettivo era pari al 5,669, sicché l'interesse di mora (pattuito in tre punti in più rispetto al tasso corrispettivo), al momento della pattuizione, era pari al 8,669, di poco inferiore al tasso soglia del periodo pari al 9,425%;

ritenuto che, sebbene, come visto, il tasso di mora sia inferiore al tasso soglia, tale scarto è comunque minimi, inferiore cioè di un punto percentuale, e occorre tenere conto di altre voci di costo alcune fisse, quali le spese di istruttoria (€ 500,00), commissioni incasso rata (€ 3,00 spese per sollecito di pagamento (€ 50,00)), cioè tutte spese per la gestione del rapporto, che rientrano nel computo usurario ex art. 644 c.p., sicché si renderà necessario, in sede istruttoria del giudizio di merito a cognizione piena, accertare l'incidenza di tali costi sul TAEG contrattuale, oltre all'incidenza, sul computo del tasso effettivo, dell'interesse di mora da pagare non solo sulle rate insolute, ma anche sul capitale residuo in caso di inadempimento (art. 8, parte finale, del contratto);

considerato che al momento della comunicazione della risoluzione del contratto (22.2.2016) e



anche della notifica del precetto (giugno 2016), coincidente rispettivamente con la 57°/61° rata scaduta per il mutuo del 2010 e la 42°/46° rata scaduta del mutuo del 2012, in base ai rispettivi piani di ammortamento, la sorte capitale che il mutuatario avrebbe dovuto pagare era inferiore a quanto effettivamente corrisposto dal mutuatario (€ 71.747,08 per il mutuo del 2010 ed € 13.108,60 per il mutuo del 2012), sicché la morosità non sussisteva quando la banca ha comunicato la risoluzione contrattuale ovvero l'atto di precetto;

ritenuto pertanto che nella specie, anche alla stregua di una cognizione sommaria tipica della fase, sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione, stante la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. n. 7413/1997);

ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 22033/2011);

ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate (solo in favore di [redacted] e non anche di [redacted] non titolare degli immobili pignorati) così come in dispositivo sulla base dei parametri professionali medi di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore tra € 260.000,01 ad € 520.000,00 ed, esclusa la fase istruttoria;

p.q.m.

- sospende la procedura esecutiva, nonché le operazioni di vendita;
- condanna il Banco di Credito [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore di [redacted] che liquida in euro 3.713,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi anche al Delegato.



Bari, il 11.1.2018.

Il Giudice
Dr. Michele De Palma

IL CASO.it

